

## IVA

---

### ***E-commerce indiretto esonerato dalla trasmissione telematica dei corrispettivi***

di **Sandro Cerato**

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 198](#) pubblicata ieri pomeriggio sul proprio sito internet, ha confermato che **in fase di prima applicazione** i corrispettivi derivanti dall'attività di **commercio elettronico indiretto** sono **esonerati dall'obbligo di invio telematico**, fermo restando **l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi** nonché **l'emissione della fattura** se richiesta dal cliente.

In primo luogo, va ricordato che **l'obbligo di memorizzazione ed invio telematico**, previsto dall'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#), riguarda, già a partire dal prossimo **1° luglio**, "solamente" i **soggetti passivi Iva** che, nel 2018, hanno realizzato un volume d'affari ai fini Iva superiore ad euro 400.000.

In merito alle modalità di determinazione di tale soglia, la [risoluzione 47/E/2019](#) ha precisato che **si deve aver riguardo al volume d'affari complessivo del soggetto**, e non solo alle operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale.

In una prima fase di avvio del nuovo obbligo, il citato [articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) ha demandato ad appositi **decreti attuativi** l'individuazione di specifici **esoneri temporanei dall'adempimento** in questione, e con il **D.M. 10.05.2019** è stato previsto che, in fase di prima applicazione, sono **esonerate dalla memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi** le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#) (e successive modificazioni).

In tale ambito, la **lett. oo)** del citato **articolo 2** prevede **le vendite per corrispondenza**, ricordando che la [risoluzione 274/E/2009](#) le assimila alle **vendite online**.

La precisazione dell'Agenzia pare quindi confermare quanto già si desumeva dalla lettura del **D.M. 10.05.2019**, ma la risposta dell'Agenzia offre lo spunto anche per ricordare che il **commercio elettronico cd. "indiretto" configura, ai fini Iva, una cessione di beni** il cui accordo viene perfezionato mediante l'utilizzo della rete **online**.

In particolare, la disciplina del **commercio elettronico indiretto** presenta aspetti di rilievo laddove le **vendite avvengano nell'ambito della Ue**, poiché in tali casi si deve tener conto delle regole previste dall'[articolo 41, comma 1, lett. b\), D.L. 331/1993](#), secondo cui costituiscono **operazioni non imponibili in Italia "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di**

*beni diversi da quelli soggetti ad accisa, **spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro** nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa".*

Per applicare le regole delle **vendite per corrispondenza** il richiamato **articolo 41** richiede due requisiti:

1. **l'acquirente comunitario deve rivestire la qualifica di consumatore finale** (ovvero di soggetto non passivo d'imposta, quale ad esempio un ente non commerciale, un'associazione, ecc.),
2. ed il **trasporto deve essere eseguito da cedente**, ovvero da terzi per suo conto.

Le **regole territoriali delle vendite a distanza** prevedono le seguenti regole:

- per le **vendite eseguite fino al raggiungimento di una determinata soglia** (euro 100.000 o il minor importo stabilito dal singolo Stato Ue), l'imposta è applicata nel Paese di origine, e quindi in Italia per le cessioni poste in essere da un soggetto Iva nazionale;
- al **superamento della soglia** prevista per il singolo Stato membro, il cedente nazionale deve identificarsi ai fini Iva (direttamente o mediante nomina del rappresentante fiscale) in detto Stato membro per assoggettare le cessioni all'Iva di tale stato.

Resta ferma la possibilità, per il cedente nazionale, di **optare per l'applicazione dell'Iva** nello Stato del **committente** a prescindere dal superamento della soglia, nel qual caso **l'opzione è vincolante per un triennio** (da esercitarsi nel **rigo V010 del modello Iva**).

Seminario di specializzazione  
**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ  
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**  
Scopri le sedi in programmazione >